

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO "DEHORS"**

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto "Dehors" e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Busto Arsizio.

Art. 2

Definizione di "Dehors"

1. Chiamasi Dehors l'ambiente chiuso che costituisce, delimita ed arreda lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria ecc...). Tale ambiente è costituito dall'insieme di elementi mobili e/o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico.

2. Non rientra in tale definizione l'occupazione di suolo pubblico esclusivamente con tavoli, sedie, fioriere, tende ed ombrelloni, da richiudersi questi ultimi ogni sera, che è invece soggetta esclusivamente alla tassa di occupazione di suolo pubblico. Tale tipologia è altresì l'unica assentibile su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico (portici).

3. Qualsiasi altra tipologia non rientrante nelle due definizioni di cui sopra e per la quale si richiede l'installazione sul suolo pubblico non si intende ammessa.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso di parte del suolo pubblico per la collocazione di dehors.

2. In ogni caso gli interventi di realizzazione dei dehors devono risultare coerenti ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento e tendere:

- alla eliminazione delle superfetazioni degradanti;
- alla modificazione delle aggiunte improprie;
- ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio;
- alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.

Art. 4

Caratteristiche

1. Le occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 3, devono avere le seguenti caratteristiche tipo-morfologiche:

a) Tipologie costruttive:

Devono essere impiegati i seguenti materiali:

- struttura portante in profilati scatolari metallici o in legno, ancorati al pavimento e/o sulle pareti degli edifici con ganci ed attacchi movibili e da tiranti in cavi metallici o di altro materiale resistente (es.: nylon);
- copertura in tessuto impermeabilizzato, tela plastificata o materiale rigido di tipo trasparente e similari;

- eventuali divisori interni costituiti da fioriere; schermi perimetrali in materiale leggero, trasparente, ancorato alla struttura portante ed eventualmente sostenuto al piede da fioriere. Gli schermi possono essere mantenuti durante tutto l'arco dell'anno. Il tamponamento non deve rappresentare altro che elemento funzionale al perseguimento dell'attività, in un periodo ben limitato temporalmente.

b) Colori ammissibili:

- per le parti metalliche: toni del grigio, del nero, toni del verde scuro;

- per le coperture: toni del bianco, toni del canapa.

In ogni caso sono vietati: colori contrastanti con l'intorno, manufatti riportanti i "colori sociali" di enti commerciali o politici o messaggi pubblicitari.

c) Pavimentazioni ammissibili:

Le pedane di pavimentazione sono ammesse solo nel caso non sia possibile avere la pavimentazione pubblica perfettamente piana. Devono essere realizzate in legno ed i suoi componenti devono essere facilmente rimovibili. Devono inoltre garantire il rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

d) Dimensioni ammissibili:

La superficie lorda di pavimento del manufatto non può essere superiore alla superficie di somministrazione dell'esercizio commerciale del quale il manufatto costituisce pertinenza funzionale e non può in alcun modo superare i 100 metri quadrati.

e) Indici planovolumetrici:

I manufatti stagionali, considerati quali "opere minori", sono classificati, sotto tutti gli aspetti, come elementi pertinenziali alle attività esistenti e, quindi, non possono essere oggetto di uso autonomo. I manufatti non concorrono alla verifica degli indici planovolumetrici urbanistici di zona, ma sono oggetto delle verifiche di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

f) Percorsi pedonali:

La collocazione dei dehors deve comunque sempre garantire un percorso pedonale libero di almeno due metri.

Non è ammissibile la loro collocazione a meno di 12 metri da intersezioni stradali con traffico veicolare.

Ai fini delle disposizioni e dei limiti da applicare per le diffusioni sonore, il dehors viene considerato esterno al locale.

Art. 5

Presentazione della domanda

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 3, deve farne apposita domanda redatta in bollo da consegnare all'ufficio protocollo dell'Ente.

2. In caso di trasmissione tramite servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine, per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Art.6

Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente (dati richiesti nel rispetto della Legge 675/96 a tutela della riservatezza);
- b) ubicazione esatta del manufatto da eseguire, nonché le sue dimensioni;
- c) il periodo per il quale l'atto di concessione viene richiesto, i motivi a fondamento dello stesso, l'oggetto e la descrizione dell'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso;
- d) la domanda dovrà essere accompagnata dall'estratto mappa, dall'estratto del P.R.G. e da tutti gli elaborati grafici

necessari a definire compiutamente il tipo di manufatto ed il suo inserimento nel contesto seguendo le prescrizioni contenute nell'art. 4. Dovrà altresì essere allegata la progettazione dell'eventuale impiantistica, ove prevista, nei termini di legge;

- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e della normativa vigente nonché, in particolare, l'obbligo di ottenere il parere preventivo per l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria da parte della competente ASL territoriale;
- f) l'impegno a sostenere la fidejussione di cui all'art. 8 ed il relativo versamento del canone;
- g) la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato circa il rispetto, nel progetto presentato, della normativa sulle barriere architettoniche.

2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 7

Istruttoria della domanda

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione del procedimento, all'Ufficio Tributi dell'Ente: il Dirigente o il Funzionario incaricato provvederà, entro 90 giorni dalla data del protocollo di arrivo, ad emettere l'atto di concessione. Trascorso tale termine la concessione si intende rifiutata e, contro il silenzio-rifiuto, è ammesso ricorso nelle forme di legge.

2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, l'Ufficio Tributi richiederà per iscritto le necessarie integrazioni entro 45 giorni

dalla data di ricevimento dell'istanza. Tali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro i 30 giorni successivi, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. Dal momento della consegna delle integrazioni decorreranno 60 giorni per l'emissione dell'atto di concessione.

3. L'Ufficio Tributi provvederà a richiedere agli uffici competenti i pareri necessari al rilascio della concessione. I pareri saranno rilasciati sulla scorta delle seguenti verifiche preliminari eseguite dagli uffici competenti, entro 45 giorni dal ricevimento:

- a) **Edilizia Privata:** rispondenza alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 4;
- b) **Polizia Locale:** compatibilità rispetto alla mobilità veicolare e pedonale dell'area interessata dall'intervento, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 4. Gli spazi occupati non devono, in alcun caso, ridurre gli spazi di parcheggio e gli spazi di accesso e di manovra degli stessi;
- c) **Ufficio Arredo Urbano:** compatibilità rispetto alla componentistica dell'arredo urbano in essere ed agli interventi similari contigui, anche con riferimento all'illuminazione in progetto;
- d) **Ufficio Commercio:** per la verifica dell'ampliamento delle superfici del pubblico esercizio, ai fini della sorvegliabilità del locale e dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 8

Oneri per il rilascio

1. La concessione è rilasciata in bollo ed è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria ed alla consegna all'Amministrazione Comunale di una fidejussione di garanzia degli impegni assunti, per un importo pari ad una annualità del canone.

2. In caso di inadempienza il manufatto viene rimosso in danno del titolare dall'Amministrazione Comunale, la quale incamera le

garanzie fidejussorie e provvede al recupero delle spese sostenute, nei modi e nelle forme di legge.

3. La concessione è soggetta ad un canone ai sensi del successivo art. 12 ed al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 9

Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Dirigente o il Funzionario incaricato, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

3. Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della fidejussione prestata.

Art. 10

Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione dell'area contiene espressamente la destinazione d'uso ammessa per ciascun manufatto o parte di esso e la misura dello spazio concesso, nonché l'importo del canone da versare.

2. Il titolo ha durata massima di nove anni e non può essere prorogato in forma tacita, dovendosi verificare periodicamente la permanenza delle caratteristiche di cui sopra ed in relazione alle esigenze di decoro cittadino. L'Amministrazione Comunale potrà, con semplice richiesta motivata e preavviso non inferiore a 60 giorni, richiedere la rimozione del manufatto e la rimessa in pristino dei luoghi. Le spese di rimozione saranno a carico del concessionario. In caso di rimozione anticipata per cause non

dovute al Concessionario, l'Amministrazione Comunale restituirà una quota del canone annuo già versato in proporzione ai mesi non occupati. Nel caso di rimozione dovuta a cause imputabili al Concessionario non si procederà ad alcuna restituzione delle quote di canone già pagate.

3. Al termine dell'occupazione il richiedente avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Ente.

4. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o dopo l'esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate all'irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle prescrizioni.

Art. 11

Rinnovo

1. Il Concessionario potrà richiedere, almeno 3 mesi prima della scadenza, il rinnovo della concessione, dimostrando il permanere del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 12

Canone di concessione

1. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione, verrà determinato il canone di concessione per mq., unitamente alla individuazione delle zone di occupazione e dei relativi coefficienti.

2. La Giunta Comunale provvederà a determinare il canone annuo, che verrà gestito dall'Ufficio Patrimonio, secondo i seguenti principi stabiliti dall'art. 27, comma 8, del Codice della Strada:

- soggezione dello spazio pubblico occupato;
- valore economico risultante del provvedimento;
- vantaggio economico che l'utente ne riceve.

Art. 13

Documentazione da presentarsi alla chiusura dei lavori

1. Prima della messa in esercizio il richiedente dovrà presentare i seguenti documenti:

- Verbale di collaudo statico dell'opera o certificazione di collaudo statico;
- Dichiarazione di conformità dell'opera eseguita al progetto presentato;
- Dichiarazione di conformità degli impianti, in quanto e se esistenti;
- Dichiarazione, a firma di richiedente e tecnico abilitato, dell'avvenuto rispetto in fase esecutiva della normativa sulle barriere architettoniche.

La mancata presentazione della documentazione comporterà la decadenza del titolo concessorio rilasciato.

Art. 14

Norma transitoria

1. I dehors già esistenti ed installati in difformità dalle disposizioni del presente regolamento dovranno essere adeguati alle stesse entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I dehors già esistenti e in scadenza di autorizzazione dovranno presentare nuova richiesta di concessione entro 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.